3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 maggio 2012** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 febbraio 2012, n. **2-77/Leg.**

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto «Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. *a)*, del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)». . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 febbraio 2012, n. **3-78/Leg.**

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)" Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 marzo 2012, n. **6-81/Leg.**

Regolamento di disciplina delle caratteristiche generali della bottega scuola (art. 15, legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 legge provinciale sull'artigianato) . . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 aprile 2012, n. **7-82/Leg.**

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 3 maggio 2010, n. 14-46/Leg concernente «Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)». . . . . . Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 aprile 2012, n. **079/Pres.**

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del progetto Imprenderò, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) . . . . . Pag. 5

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. **6.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno. . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. **7.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. **8.**

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. . . . . . Pag. 11

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2012, n. **11.**

Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale Pag. 12

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2012, n. **13.**

Sospensione degli effetti dell'art. 63 della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2012 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" . . . . . Pag. 15

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2012, n. **8.**

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9, recante "Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise" . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. **9.**

Disposizioni urgenti per la proroga di organi di enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione . . . . . Pag. 16

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 9 marzo 2012, n. **2.**

Modifica del regolamento regionale 11 febbraio 2010 n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania) . . . . . Pag. 16

REGOLAMENTO 16 marzo 2012, n. **3.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) Carta dei servizi di trasporto pubblico di linea contenuto minimo standard Pag. 16

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 febbraio 2012, n. **2-77/Leg.**

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto «Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. *a)*, del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27- 134/Leg.)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 6 marzo 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 196 del 17 febbraio 2012 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento avente ad oggetto "Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto "Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. *a)*, del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)"»;

EMANA

il seguente regolamento:

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto «Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a)*, del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)».*

Art. 1.

Sostituzione del comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg.

1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg. è sostituito dal seguente:

«4. In caso di usura, danneggiamento o cambi taglia palesi, che possono pregiudicare il decoro dell'uniforme, il dipendente può presentare al Comando del CFT una domanda motivata di sostituzione delle forniture assegnate, anche prima della periodicità specificata per quelle soggette ad una frequenza prestabilita. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione dimostrativa. In tali casi, quando non sia possibile garantire la sostituzione rapida con capi in giacenza presso il magazzino vestiario ed equipaggiamento del CFT, si procede all'acquisto con le modalità previste dall'articolo 10, compatibilmente con le esigenze organizzative e la disponibilità finanziaria. Il nuovo materiale viene consegnato al personale previo ritiro di quello inutilizzabile, salvo particolari forniture, previa annotazione sulla scheda di cui all'articolo 10, comma 5. Il materiale in buono stato di conservazione non viene sostituito, salvo il caso riferito al cambio di taglia. Il capo del CFT dispone quanto necessario all'applicazione di questo comma.».

Art. 2.

Sostituzione dell'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg.

1. L'Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg. è sostituito dall'allegato, parimenti denominato Allegato A, al presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 27 febbraio 2012

DELLAI

(Omissis).

12R0245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 febbraio 2012, n. **3-78/Leg.**

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 6 marzo 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'articolo 29 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 244 del 17 febbraio 2012 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)"»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione al decreto del Presidente della Provincia n. 23-25/Leg. del 2009

1. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg «Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)» le parole: «dal 1° luglio al 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio al 30 novembre».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 29 febbraio 2012

DELLAI

(Omissis).

12R0246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 marzo 2012, n. **6-81/Leg.**

Regolamento di disciplina delle caratteristiche generali della bottega scuola (art. 15, legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 legge provinciale sull'artigianato).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 27 marzo 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 15 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 473 di data 9 marzo 2012 avente ad oggetto «Approvazione del "Regolamento di disciplina delle caratteristiche generali della bottega scuola (legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11)"»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina le caratteristiche generali e le modalità di funzionamento delle botteghe-scuola, in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato).

Art. 2.

Caratteristiche generali delle botteghe scuola

1. Possono essere accreditate secondo quanto disposto dall'articolo 3 le imprese artigiane iscritte all'albo degli artigiani, in cui sia presente un maestro artigiano in qualità di imprenditore individuale o socio attivo e i cui laboratori siano in possesso delle caratteristiche minime previste da questo articolo.

2. Fatto salvo il rispetto dí tutte le vigenti normative in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, i laboratori, affinché possano essere utilizzati per l'attività formativa nell'ambito della bottega-scuola, devono avere le seguenti caratteristiche generali:

a) essere dotati del certificato di agibilità relativo agli spazi dedicati alla bottega-scuola;

b) avere una superficie interna netta di almeno 25 metri quadrati e comunque non inferiore a quanto previsto dalle normative di ogni specifico settore e dalla deliberazione di cui al comma 3.

3. Con deliberazione di Giunta provinciale, su proposta della Commissione per l'artigianato di cui alla legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11, sono stabilite le caratteristiche specifiche delle botteghe-scuola con riferimento ai singoli settori e i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere per il loro utilizzo.

4. Le imprese artigiane devono inoltre avere la disponibilità, anche in uso associato, di un'aula didattica con superficie netta minima di 2 metri quadrati per allievo calcolata secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975, in grado comunque di garantire una superficie complessiva minima di 10 metri quadrati, fatte salve le eventuali specifiche caratteristiche previste con la deliberazione di cui al comma 3.

Art. 3.

Accreditamento delle imprese artigiane

1. Le imprese interessate in possesso dei requisiti stabiliti da presente regolamento presentano alla struttura provinciale competente in materia di artigianato la propria domanda di accreditamento, corredandola della dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di un maestro artigiano, in qualità di imprenditore individuale o socio attivo;

b) possesso del certificato di agibilità relativo agli spazi dedicati alla bottega-scuola;

c) possesso dei requisiti dimensionali minimi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*;

d) disponibilità di un'aula didattica con le caratteristiche indicate all'articolo 2, comma 4;

e) rispetto delle caratteristiche specifiche eventualmente previste dalla deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Alla domanda è allegata una relazione illustrativa della bottega-scuola che indica:

a) l'attività svolta in azienda;

b) il settore produttivo di pertinenza;

c) gli spazi e laboratori a disposizione per le varie fasi lavorative, allegando la pianta completa degli stessi;

d) la tipologia di impianti, macchinari e attrezzature utilizzati;

e) il numero delle unità lavorative medie annue (ULA) con riferimento all'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda;

f) le attività svolte dal personale all'interno dell'azienda e quelle svolte all'esterno della stessa, con indicazione di massima della percentuale di ore impiegate all'esterno;

g) i contenuti dell'offerta formativa;

h) il maestro artigiano che assume la responsabilità della formazione degli allievi all'interno dell'impresa;

i) il numero di allievi che l'azienda intende ospitare, nella misura massima stabilita dalla normativa in materia di tirocinio.

3. La struttura provinciale competente in materia di artigianato compie una preventiva verifica sulla completezza della domanda e del relativo allegato.

4. La struttura provinciale competente in materia di artigianato cura la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e procede al relativo aggiornamento. L'elenco è pubblicato sul sito della Provincia.

5. Le imprese possono essere cancellate dall'elenco, per un periodo di un anno, in caso di gravi inadempienze agli obblighi assunti nelle convenzioni stipulate con i soggetti promotori o di carenze riscontrate relative alla qualità del processo formativo, in sede di verifica in itinere o finale.

Art. 4.

Promozione e attuazione dell'offerta formativa

1. Le esperienze formative in botteghe-scuola sono promosse con gli artigiani accreditati ai sensi dell'articolo 3 dall'agenzia del lavoro, dal sistema formativo provinciale e dalla struttura provinciale competente in materia di artigianato.

2. Per i fini del comma 1, i soggetti promotori utilizzano le tipologie di tirocini formativi e di orientamento disciplinati dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, nonché le altre forme di tirocini previste dalle vigenti normative.

3. Le istituzioni scolastiche e formative utilizzano inoltre la bottega-scuola quale risorsa per la realizzazione di percorsi educativi e formativi personalizzati in alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Legge provinciale sulla scuola).

4. I rapporti tra i soggetti promotori e le imprese artigiane accreditate sono regolati da una convenzione che definisce, i rispettivi diritti e doveri, oltreché i compensi da corrispondere all'artigiano ospitante in base ai criteri indicati al comma 3 dell'articolo 2. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tiro-

cinante, contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del percorso formativo. In particolare devono essere esplicitate nel progetto individuale le modalità di erogazione della formazione, formale e non formale, e le modalità di verifica e di certificazione delle competenze acquisite.

5. La durata massima del tirocinio, gli obblighi di copertura assicurativa ed ogni altro aspetto relativo allo svolgimento dei tirocini attivati per l'espletamento delle esperienze formative botteghe-scuola, sono disciplinati dalle rispettive norme di riferimento. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dall'allievo al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo.

6. Le competenze professionali acquisite presso le botteghe-scuola costituiscono crediti formativi secondo quanto disposto dalle vigenti normative di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

(Omissis).

12R0243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 aprile 2012, n. **7-82/Leg.**

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 3 maggio 2010, n. 14-46/Leg concernente «Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige»;

Vista la legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9, (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura);

Vista la deliberazione della G.P. n. 517 di data 16 marzo 2012 avente ad oggetto «Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 3 maggio 2010, n. 14-46/Leg concernente "Regolamento di esecuzione dell'articolo 14 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9. (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)"»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 3 maggio 2010, n. 14-46/Leg

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 14-46/Leg del 2010 le parole: «sulla base dei ruoli contributivi resi esecutivi per l'esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base degli ultimi ruoli contributivi resi esecutivi».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

(Omissis).

12R0244

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 aprile 2012, n. **079/Pres.**

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del progetto Imprenderò, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2012)*

IL PRESIDENTE

Premesso che:

il documento concernente «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011», di seguito PPO 2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 206 dell'11 febbraio 2011, e successive modifiche e integrazioni, prevede la realizzazione del programma specifico n. 21 - Incentivi per l'avvio di nuove imprese;

il suddetto programma specifico è finalizzato alla erogazione di incentivi alla creazione di impresa a favore delle persone che hanno partecipato ai percorsi di formazione imprenditoriale realizzati nell'ambito delle linee di intervento n. 18 e n. 7-*bis* - Sostegno a processi per la creazione d'impresa e promozione della cultura imprenditoriale - del documento concernente «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009», approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009, come successivamente modificato con deliberazione n. 2026 del 9 settembre 2009 - progetto Imprenderò - e che sono pervenuti alla creazione di una nuova impresa;

la concessione ed erogazione degli incentivi avviene da parte delle Province, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 18 del 9 agosto 2005 e successive modifiche e integrazioni, sulla base di un apposito regolamento;

Atteso che:

la Giunta regionale, con deliberazione n. 29 del 12 gennaio 2012, ha approvato in via preliminare il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del progetto Imprenderò»;

il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 13 febbraio 2012, ha espresso parere favorevole al regolamento suddetto, sulla base di quanto stabilito dall'art. 34, comma 2, lettera *b)*, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia);

la Giunta regionale, con deliberazione n. 416 del 15 marzo 2012, ha approvato in via definitiva il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del progetto Imprenderò, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)»;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Visto il decreto del direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità n. 1462 del 2 aprile 2012 con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, l'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 marzo 2012;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del progetto Imprenderò, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla costituzione di nuove imprese avvenuta nell'ambito del progetto Imprenderò, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alla fase di costituzione e avvio di nuove imprese da parte di soggetti che hanno partecipato ai percorsi di formazione imprenditoriale realizzati nell'ambito del progetto Imprenderò, di attuazione delle linee di intervento n. 18 e n. 7-*bis* - Sostegno a processi per la creazione d'impresa e promozione della cultura imprenditoriale - del documento concernente «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009», approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009 e come successivamente modificato con deliberazione n. 2026 del 9 settembre 2009.

2. Il presente regolamento dà attuazione al programma specifico n. 21 - Incentivi per l'avvio di nuove imprese - previsto dal documento concernente «Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011», approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011, e successive modifiche e integrazioni.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati da parte delle province a valere sul programma operativo regionale del Fondo sociale europeo, Obiettivo 2 - 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, obiettivo specifico *C)* - Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità - Obiettivo operativo *c)* - Promuovere e sostenere l'imprenditorialità e la formazione dei quadri e degli imprenditori - e Obiettivo specifico *E)* - Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione ai migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese - Obiettivo operativo *b)* Favorire i processi di creazione d'impresa e promuovere la cultura imprenditoriale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per impresa si intende ogni soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica.

Art. 3.

Condizioni di ammissibilità relative alle imprese richiedenti

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento, le imprese costituite da persone in possesso dell'attestato finale di partecipazione dal quale risulti il superamento di un percorso di formazione imprenditoriale di cui al progetto indicato all'art. 1, comma 1.

2. Nel caso di società di persone la presenza di soci aventi le caratteristiche previste dal comma 1 deve essere pari ad almeno il 50 per cento della compagine sociale.

3. Nel caso di società di capitale i soci aventi le caratteristiche previste dal comma 1 devono essere in possesso di almeno il 50 per cento del capitale sociale.

4. Le persone in possesso dei requisiti di cui al comma 1 non devono risultare titolari di altra impresa individuale o essere soci maggioritari di società.

5. Le imprese richiedenti devono risultare iscritte al registro delle imprese di una delle province della regione, secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal 1° luglio 2011.

Art. 4.

Condizioni di ammissibilità relative all'attività dell'impresa

1. Possono beneficiare del contributo previsto dal presente regolamento le imprese che non operano nei settori o svolgono le attività di cui all'allegato A. La verifica è effettuata con riferimento all'attività principale.

2. L'allegato A è aggiornato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

3. Sono escluse dal contributo le fondazioni e le associazioni.

Art. 5.

Condizioni di ammissibilità della spesa

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese funzionali all'attività dell'impresa come risultante dal piano d'impresa:

a) spese per la costituzione e l'avvio dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, aziendali, tecnico - amministrative, fiscali;

b) acquisizione di marchi, brevetti e certificazioni;

c) macchinari e attrezzature;

d) veicoli, limitatamente a:

1) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i «pick-up» con più di tre posti;

2) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa;

e) mobili e elementi di arredo;

f) macchine per ufficio e programmi informatici.

2. Le spese di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del comma 1 sono ammissibili nel quadro del principio di flessibilità di cui all'art. 34, comma 2 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Le province assicurano un monitoraggio distinto delle suddette spese rispetto a quelle di cui alla lettera *a)* del comma 1.

3. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili qualora sostenute nel periodo compreso tra 6 mesi antecedenti l'iscrizione nel registro delle imprese e 6 mesi successivi alla presentazione della domanda a valere sul presente regolamento.

4. Sono ammissibili le sole spese relative ad acquisizione di beni che risultino nuovi di fabbrica o per espressa dicitura riportata nel documento di spesa o attraverso dichiarazione rilasciata del venditore.

5. Non sono ammissibili a contributo:

a) voci di spesa diverse da quelle indicate al comma 1;

b) l'acquisto dei beni con contratto di leasing.

Art. 6.

Ammontare del contributo

1. Il contributo non può superare il 100 per cento della spesa sostenuta e documentata, al netto dell'IVA e degli oneri accessori.

2. L'ammontare massimo del contributo viene determinato in funzione della presenza nell'impresa dei soggetti individuati all'art. 3, comma 1, nel modo seguente:

a) per ogni soggetto viene concesso un contributo non superiore a euro 10.000 fino ad un massimo di euro 30.000;

b) il contributo di cui alla lettera *a)* viene incrementato di euro 2.000 per ogni donna avente i requisiti richiesti, fino a un massimo di euro 6.000;

c) qualora l'impresa abbia la propria sede principale in territorio montano, in una delle zone omogenee di svantaggio socio-economico individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, l'ammontare del contributo di cui alla lettera *a)* è incrementato:

1) del 10 per cento ove si tratti della zona B corrispondente ai comuni o centri abitati con svantaggio medio;

2) del 30 per cento ove si tratti della zona C corrispondente ai comuni o centri abitati con svantaggio alto.

3. Le zone omogenee di svantaggio socio-economico di cui al comma 2, lettera *c)*, sono elencate nell'allegato B.

4. L'allegato B è aggiornato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione e nel sito istituzionale della Regione.

Art. 7.

Regime di aiuto e cumulabilità

1. Gli incentivi sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006.

2. I contributi sono cumulabili, con eccezione di quelli previsti per le medesime finalità, dalla legge regionale dell'8 agosto 2005, n. 18, con altri interventi contributivi previsti da altre norme a meno che queste ultime non escludano espressamente la cumulabilità.

Art. 8.

Modalità e termine di presentazione della domanda

1. Per richiedere i contributi i beneficiari presentano la domanda alla provincia competente con riferimento al territorio nel quale ha sede legale l'impresa richiedente, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima provincia funzionale ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente regolamento.

2. La domanda deve essere corredata da:

a) un piano di impresa che illustri l'attività imprenditoriale avviata e riporti un elenco dettagliato delle voci di spesa per le quali si richiede il contributo ed i relativi importi;

b) un attestato finale di partecipazione al percorso di formazione imprenditoriale di cui all'art. 2, comma 1, che certifica la partecipazione al percorso medesimo ed il superamento della prova finale prevista.

3. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012, sulla base delle disposizioni stabilite dalle province.

Art. 9.

Concessione del contributo

1. La provincia provvede a istruire le istanze pervenute secondo l'ordine di arrivo e a verificare le condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della spesa.

2. Verificate le condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari e della spesa la provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime *de minimis* applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

3. Acquisita la documentazione di cui al comma 2 e verificata la concedibilità del beneficio anche a fronte della disponibilità finanziaria di cui all'art. 15, la provincia adotta il provvedimento di concessione che deve prevedere:

a) l'onere per il beneficiario di certificare la stabilità delle operazioni;

b) l'espressa indicazione che il contributo concesso è soggetto al regime comunitario *de minimis*.

Art. 10.

Erogazione del contributo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, la provincia provvede a chiedere al beneficiario la presentazione della seguente documentazione:

a) un prospetto dettagliato delle spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa;

b) una dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, attestante che i beni acquistati, oggetto del contributo, sono beni nuovi di fabbrica.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo sono documentazioni di spesa le fatture in originale ovvero le ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali, dalle quali risulti che l'intero importo è stato quietanzato.

Art. 11.

Erogazione anticipata del contributo

1. Il contributo può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70 per cento del contributo spettante.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della provincia, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.

4. La garanzia fideiussoria deve prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. La garanzia fideiussoria va presentata successivamente alla comunicazione di concessione del contributo.

6. Per l'erogazione del saldo del contributo, la provincia adotta la procedura di cui all'art. 10.

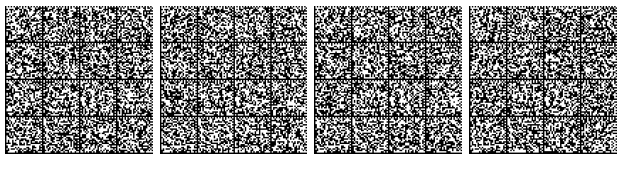

Art. 12.

Informazione e pubblicità

1. Le province informano i potenziali beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento che il finanziamento dei contributi medesimi deriva, per una quota del 37,70 per cento, dal Fondo sociale europeo.

2. Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti alla potenziale utenza devono recare i seguenti emblemi, oltre a quello della provincia:

a) Unione europea

b) Repubblica italiana

c) Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

d) FSE in Friuli Venezia Giulia

3. Ai beneficiari dei contributi è fatto obbligo di esporre presso la sede legale dell'impresa una tabella dalla quale risulti che la costituzione dell'impresa è avvenuta con il sostegno del Fondo sociale europeo.

Art. 13.

Stabilità delle operazioni

1. L'operazione finanziata sulla base del presente regolamento non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito all'impresa beneficiaria, risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà dell'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva, per un periodo di cinque anni.

2. Il periodo di cinque anni, di cui al comma 1, decorre dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

3. La previsione di cui al comma 1 è certificata dal beneficiario mediante dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di autocertificazioni.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 deve essere inviata alla provincia, con cadenza annuale e per tutta la durata del periodo di cinque anni.

Art. 14.

Integrazione della documentazione

1. Per ogni singola fase istruttoria, la provincia competente provvede a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti.

Art. 15.

Termini del procedimento

1. Le fasi procedimentali delle province si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, la provincia disciplina, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non definiti dal presente regolamento.

Art. 16.

Riparto delle risorse

1. Le risorse finanziarie assegnate, pari a euro 400.000,00 e complessivamente disponibili per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, sono ripartite alle province in rapporto alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2010.

2. Le risorse non utilizzate dalle province entro il 31 dicembre 2013 sono restituite alla Regione. Ai fini del presente regolamento si considerano «non utilizzate» le somme per le quali le province non abbiano adottato, entro il suddetto termine, atti di concessione del contributo.

Art. 17.

Revoca del contributo

1. La provincia procede all'adozione dei provvedimenti di revoca del contributo.

2. Comportano la revoca totale del contributo:

a) la mancata presentazione della documentazione prevista per le varie fasi del procedimento entro i termini disciplinati dal presente regolamento o dalla provincia;

b) il mancato rispetto delle condizioni previste per la stabilità delle operazioni di cui all'art. 13.

Art. 18.

Restituzione del contributo revocato

1. Il contributo revocato dovrà essere restituito secondo quanto disposto dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19.

Comunicazioni e controlli

1. La provincia comunica al beneficiario tutti i provvedimenti adottati ai sensi presente regolamento.

2. La provincia attua controlli sugli interventi contributivi previsti dal presente regolamento, ai sensi della normativa comunitaria.

Art. 20.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

12R0257

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. **6.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione del Veneto n. 11 del 3 febbraio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 58 dello statuto e dell'art. 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione», la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2012 e fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il bilancio di previsione per l'anno 2012, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014», così come approvato dalla Giunta regionale.

2. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle spese di cui alle UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti» e U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento» del disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014», nonché delle spese di cui ai seguenti prospetti allegati al medesimo DDL:

a) quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato;

b) reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.

3. Sono altresì escluse dall'autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella tabella A «Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa», allegata alla presente legge, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «Legge forestale regionale» e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e società regionali per le quali è autorizzata la gestione provvisoria:

a) Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

b) Veneto Agricoltura;

c) Veneto Lavoro;

d) Veneto Strade S.p.A.;

e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);

f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;

g) Istituto regionale Ville Venete (IRVV);

h) Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;

i) Sistemi Territoriali S.p.A;

J) Veneto Acque S.p.A;

k) Scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia locale;

l) Veneto Nanotech S.c.p.A.;

m) Veneto Innovazione S.p.A.;

n) Rocca di Monselice S.r.l.

4. È, altresì, autorizzata la gestione provvisoria volta ad erogare l'anticipazione mensile alle Aziende ULSS, all'Azienda ospedaliera di Padova, all'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ed all'Istituto oncologico del Veneto, finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nella misura massima del livello dell'anticipazione mensile definita dallo Stato.

5. Con riferimento alle spese di cui ai commi 2 e 3, escluse dall'autorizzazione alla gestione provvisoria, è comunque possibile procedere ai pagamenti in conto residui.

6. È inoltre autorizzata la gestione delle spese atte a far fronte a situazioni eccezionali e quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

Art. 2.

Disposizioni sul patto di stabilità interno

1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal patto di stabilità interno, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso dell'esercizio provvisorio, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa, così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.

2. Con riferimento ai limiti posti dal patto di stabilità interno alla gestione della cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, nel corso dell'esercizio provvisorio, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dalla lettera *b)* del comma 2, dell'art. 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione del Veneto

Venezia, 31 gennaio 2012

ZAIA

(Omissis).

12R0249

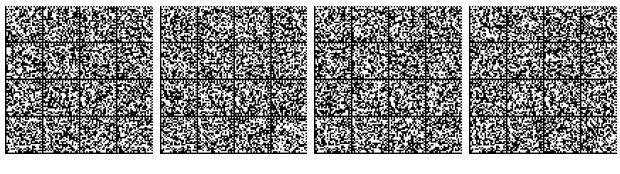

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. **7.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione del Veneto n. 11 del 3 febbraio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

1. L'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" è così sostituito:

"Art. 2 (Titolo per la raccolta). — 1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 16:

a) dalle comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;

b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;

d) dall'ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;

e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.

2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:

a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all'art. 6;

b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.

6. Nell'ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all'art. 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.".

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 2-*bis *della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"*

1. L'art. 2-*bis* della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, così come inserito dal comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 è abrogato.

Art. 3.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, le parole "è limitata complessivamente a kg 2" sono sostituite dalle parole "è limitata complessivamente a kg 3".

Art. 4.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole ", sentiti gli enti di cui al comma 6 dell'art. 2, o su segnalazione degli stessi," sono sostituite dalle seguenti parole ", sentiti gli enti di cui all'art. 2 o su segnalazione degli stessi,".

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 le parole ", sentito il parere o su richiesta delle Province, delle Comunità montane o dei Comuni interessati" sono sostituite dalle seguenti parole ", sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all'art. 2".

Art. 5.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

1. Al comma 1 dell' art. 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, dopo le parole "alle guardie giurate campestri" sono aggiunte le seguenti parole ", provinciali e degli enti parco".

Art. 6.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

1. L'art. 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" è così sostituito:

"Art. 13 (Sanzioni amministrative). — 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all'art. 2;

b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'art. 2, comma 5 lettera *a)* o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'art. 6;

c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'art. 3, comma 1;

d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'art. 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini);

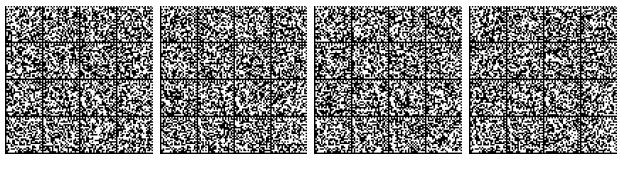

e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'art. 3, commi 3, 4 e 5;

f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'art. 4;

g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'art. 2, comma 6 e di cui all'art. 5.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.

3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.

4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.

6. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e loro successive modificazioni.".

Art. 7.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, le parole "e definisce il fac-simile del tesserino di cui all'art. 2" sono soppresse.

Art. 8.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"

1. L'art. 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" è così sostituito:

"Art. 16 (Introiti). — 1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all'art. 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. Gli enti di cui all'art. 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.".

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla data di rispettiva scadenza.

2. Nelle more della definizione, da parte degli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 così come sostituito dall'art. 1 della presente legge, delle giornate nelle quali è consentita la raccolta ai sensi della lettera *a)* del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, così come sostituito dall'art. 1 della presente legge, continua ad applicarsi il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 gennaio 2012

ZAIA

12R0250

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. **8.**

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione del Veneto n. 17 del 28 febbraio 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 31 gennaio 2013.

2. Le modifiche di cui all'art. 4 comma 1 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 possono essere richieste dagli ambiti territoriali di caccia alla Giunta regionale che si pronuncia, sentita la competente Commissione consiliare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; per gli ulteriori aspetti, a tali richieste si applica l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

3. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'art. 3 comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 febbraio 2012

ZAIA

12R0251

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2012, n. **11.**

Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 13 del 14 marzo 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. In attuazione dei principi della Costituzione italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che garantiscono l'eguaglianza giuridica e sociale, i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà dei singoli e delle formazioni sociali, la Regione Abruzzo riconosce, promuove e valorizza l'associazionismo di promozione sociale, come espressione di libertà, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione attiva alla vita della comunità.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione Abruzzo attua la legge 7 dicembre 2000, n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", mediante:

a) l'istituzione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulle associazioni di promozione sociale nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 recante: "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale".

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, operanti sul territorio della Regione Abruzzo.

2. Sono attività di utilità sociale quelle tese a soddisfare i bisogni della comunità nei settori relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, inclusione sociale, promozione della solidarietà e dei diritti dei cittadini, tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, attività del tempo libero, sport e turismo sociale, ricerca etica e spirituale.

3. Ai fini della presente legge non sono considerate associazioni di promozione sociale le organizzazioni di volontariato, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, gli organismi che hanno come finalità prevalente la tutela di interessi economici degli associati. Non sono, altresì, considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni, comunque denominate, che prevedono discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, ovvero che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 3.

Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'art. 6, devono essere formalmente costituite con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o con scrittura privata registrata, recanti l'approvazione dello statuto, che deve espressamente prevedere:

a) la denominazione;

b) la sede legale;

c) l'oggetto sociale, coerente con le finalità della presente legge, perseguite prevalentemente mediante prestazioni volontarie, libere e gratuite degli associati;

d) il legale rappresentante dell'associazione e l'organo di amministrazione;

e) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati, nonché i loro diritti ed obblighi;

f) le norme sull'ordinamento interno, che deve essere ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative;

g) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, nemmeno in forme indirette;

h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali statutariamente previste;

j) le modalità di scioglimento;

k) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4.

Prestazioni degli associati

1. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. L'associazione può rimborsare agli associati le spese effettivamente sostenute per l`attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. Per particolari esigenze, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche ricorrendo ai propri associati.

2. Al fine di agevolare l'espletamento delle attività previste dalle convenzioni, i membri di associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 6, che prestino anche attività di lavoro subordinato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con le esigenze dell'organizzazione dalla quale dipendono.

Art. 5.

Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:

a) quote e contributi degli associati;

b) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dell'unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

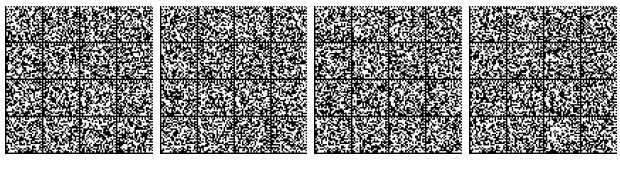

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute alla conservazione per almeno tre anni della documentazione, con indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettera *b)*, ove finalizzate alle detrazioni e deduzioni di cui all'art. 22 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*.

3. Al fine di favorire il consolidamento ed il rafforzamento delle realtà associative esistenti e promuovere ulteriormente l'associazionismo sociale, la Giunta regionale definisce le priorità, gli indirizzi, i criteri e le modalità per la concessione di benefici e contributi entro i limiti delle risorse appositamente stanziate annualmente nelle leggi finanziarie e di bilancio.

Capo II

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 6.

Istituzione Registro e requisiti per l'iscrizione

1. È istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, distinto in due Sezioni e tenuto dalla competente Direzione regionale.

2. Le associazioni che ne fanno richiesta sono iscritte nel Registro regionale se dimostrano il possesso dei seguenti requisiti:

a) sono associazioni di promozione sociale ai sensi e con le finalità di cui all'art. 2;

b) dispongono di atto costitutivo e statuto integralmente conformi alle previsioni dell'art. 3;

c) si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'art. 4;

d) non dispongono per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'art. 5;

e) hanno sede legale in Abruzzo e sono costituite e operanti da almeno un anno;

f) in alternativa al requisito di cui alla lettera *e)*, hanno sedi secondarie in Abruzzo, regolarmente istituite ed operanti da almeno un anno;

g) sono iscritte al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, ed hanno attivato almeno una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo.

3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro regionale.

4. L'iscrizione al Registro regionale di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato).

5. L'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici.

6. Le associazioni di promozione sociale devono indicare in tutti gli atti e nella corrispondenza gli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro regionale.

Art. 7.

Struttura del Registro

1. Nella Sezione Prima del Registro sono iscritte le associazioni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*.

2. Nella sezione Seconda del Registro sono iscritte le associazioni non aventi sede legale in Abruzzo, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *g)*.

3. Ciascuna Sezione è organizzata, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, nelle seguenti articolazioni:

a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;

b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale.

4. Nel Registro sono trascritti la denominazione dell'associazione, la sede legale e le sedi operative, la sede secondaria, gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché delle loro modificazioni, il nome e il recapito del legale rappresentante, l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, l'attività prevalente e l'articolazione territoriale.

5. Annualmente, entro il 31 marzo, il competente Servizio regionale provvede alla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento di approvazione dell'elenco delle associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte al Registro regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Ai sensi della l. 383/2000, art. 8, comma 2, copia del provvedimento di cui al comma 5 è contestualmente trasmessa all'Osservatorio nazionale dell'Associazionismo.

Art. 8.

Procedure per l'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione, assoggettata ad imposta di bollo a norma di legge e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'associazione, è inviata alla competente Direzione regionale.

2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;

c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;

d) autodichiarazione, resa nelle forme di legge, del rappresentante legale attestante:

1) che l'associazione si avvale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo il disposto e con le specificazioni di cui all'art. 4, comma 1;

2) che l'associazione non dispone per il proprio funzionamento di risorse economiche e finanziarie diverse da quelle indicate nell'art. 5;

3) che l'associazione, per particolari esigenze operative, si avvale o intende avvalersi di personale dipendente ovvero di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, nei limiti previsti dall'art. 4, comma 1, con indicazione delle tipologie contrattuali poste in essere;

e) relazione del legale rappresentante descrittiva dell'associazione e della sua attività con riferimento almeno all'anno precedente la presentazione della domanda stessa, dalla quale si evincono:

1) la struttura organizzativa;

2) il campo di attività con l'indicazione delle iniziative effettivamente realizzate e da realizzare;

3) le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

4) la diffusione territoriale con indicazione della compagine associativa, come definita dall'art. 7, comma 1, e delle eventuali sedi operative;

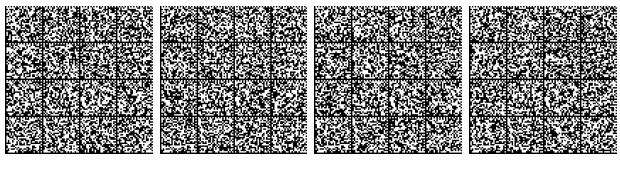

5) la disponibilità dei locali adibiti a sedi, a titolo di proprietà, ovvero di terzi con indicazione del titolo giuridico di possesso o di godimento;

6) il numero totale dei soci alla data di presentazione della domanda di iscrizione;

f) copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA;

g) esclusivamente per le Sezioni locali di Organizzazioni nazionali, una dichiarazione dell'organo centrale competente che ne attesti l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale;

h) marca da bollo a norma di legge per la regolarizzazione ai fini dell'imposta del provvedimento di iscrizione o diniego.

3. La domanda di iscrizione deve indicare anche la Sezione del Registro in cui si chiede l'iscrizione.

4. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria per l'iscrizione, verifica il possesso dei prescritti requisiti e, in caso di carenza o non conformità della documentazione prodotta ai requisiti stessi, richiede agli istanti, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), integrazioni documentali necessarie per l'iscrizione.

5. L'iscrizione al Registro ovvero il diniego della stessa, sono disposti, entro novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda, con provvedimento dirigenziale pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'associazione richiedente, previa regolarizzazione ai fini dell'imposta di bollo a norma di legge.

6. Le modifiche statutarie e le variazioni di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione ai sensi del comma 2 sono comunicate al competente Servizio regionale entro trenta giorni dal loro verificarsi, con obbligo di trasmissione della copia conforme del provvedimento concernente le modifiche stesse.

7. In caso di scioglimento, liquidazione o trasformazione, l'associazione è tenuta a trasmettere al competente Servizio regionale copia del relativo provvedimento, nel termine di trenta giorni dall'adozione.

8. Con atto dirigenziale, pubblicato sul B.U.R.A. e notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'associazione interessata, il competente Servizio provvede, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui ai commi 6 e 7, ad apportare le conseguenti variazioni nel Registro.

Art. 9.

Adempimenti successivi all'iscrizione

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, sono tenute a trasmettere al competente Servizio regionale la seguente documentazione:

a) dichiarazione del legale rappresentante, resa nelle forme di legge, attestante la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione;

b) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel corso dell'anno precedente;

c) comunicazione dell'avvenuta approvazione, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti, del bilancio previsionale dell'anno in corso e del consuntivo riferito all'esercizio precedente.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal Registro.

Art. 10.

Revisione del Registro

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il competente Servizio regionale provvede alla revisione del Registro mediante la cancellazione delle associazioni che non hanno rispettato le prescrizioni di cui all'art. 9, nonché di quelle risultanti non più in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, a seguito di controlli e verifiche disposte dalla Regione nel corso dell'anno.

2. Il procedimento di cancellazione, a seguito di accertato inadempimento, è avviato, ai sensi della legge 241/90, con formale comunicazione del competente Servizio regionale all'associazione interessata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11.

Ricorsi avverso i provvedimenti relativi

alle iscrizioni e alle cancellazioni

1. Avverso i provvedimenti che dispongono diniego di iscrizione o cancellazione ovvero iscrizione difforme da quella richiesta, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, è ammesso, entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento stesso, ricorso amministrativo in opposizione al Presidente della Giunta regionale, il quale decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'art. 12.

2. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è in ogni caso ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale competente secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Capo III

OSSERVATORIO E CONFERENZA REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 12.

Osservatorio

1. All'Osservatorio sociale regionale, istituito con legge regionale 22/98, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di associazionismo di promozione sociale connesse con l'attuazione della presente legge:

a) attività di assistenza tecnica e di supporto al competente Servizio nella tenuta e nell'aggiornamento del Registro regionale;

b) monitoraggio sulle attività svolte e sui servizi erogati dalle associazioni iscritte al Registro;

c) indagini e ricerche sul fenomeno dell'associazionismo di promozione sociale in Abruzzo, anche attraverso l'elaborazione e la valutazione di dati disponibili;

d) attività di informazione e comunicazione su normative e programmi regionali, nonché su progetti, iniziative ed eventi della Regione e delle associazioni;

e) diffusione delle informazioni raccolte e redazione, con cadenza biennale, di un rapporto sul fenomeno dell'associazionismo sociale in Abruzzo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

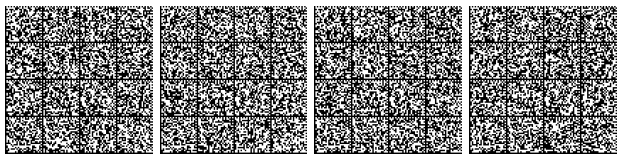

Art. 14.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) articoli 214 (Istituzione del registro regionale delle Associazioni di promozione sociale) e 215 (Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'Associazionismo) della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - legge finanziaria regionale 2004);

b) legge regionale 24 dicembre 1996, n. 142 (Promozione e riconoscimento dell'associazionismo).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale* della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 1° marzo 2012

CHIODI

12R0258

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2012, n. **13.**

Sospensione degli effetti dell'art. 63 della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2012 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Abruzzo n. 16 del 28 marzo 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sospensione degli effetti dell'art. 63 della legge regionale 1/2012

1. Gli effetti dei commi da 1 a 13 dell'art. 63 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" sono sospesi dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2012.

2. Gli effetti del comma 14 dell'art. 63 della legge regionale 1/2012 sono sospesi dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012.

3. Nei periodi di sospensione di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione la disciplina già vigente in materia.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino ufficiale* della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 marzo 2012

CHIODI

12R0256

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2012, n. **8.**

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 2011, n. 9, recante "Norme per l'esercizio del turismo rurale in Molise".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise - n. 8 del 16 aprile 2012)*

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 18 della Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 9, «Norme per l'esercizio del Turismo Rurale in Molise», è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Le ditte già ammesse a finanziamento nell'ambito della Tipologia «C» - Turismo Rurale, ai sensi del Bando regionale «Interventi di ristrutturazione degli immobili per fini turistici-ricettivi» approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2009, n. 583, e pubblicato nel B.U.R.M. del 16 giugno 2009, n. 13, restano soggette, relativamente ai requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, e dall'articolo 4, comma 3, della presente legge, alla disciplina della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 aprile 2012

IORIO

12R0241

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2012, n. **9.**

Disposizioni urgenti per la proroga di organi di enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Molise – n. 8 del 16 aprile 2012)*

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo di enti, istituti ed aziende dipendenti dalla Regione e degli organi ed organismi comunque regolati da legge regionale ricadenti sotto l'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 (Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale), che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ricostituiti, sono ulteriormente prorogate sino al 30 giugno 2012.

Nel periodo dell'ulteriore proroga gli organi sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 16/2002.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 11 aprile 2012

IORIO

12R0242

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 9 marzo 2012, n. **2.**

Modifica del regolamento regionale 11 febbraio 2010 n. 4 (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 19 del 26 marzo 2012).*

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 817 del 30/12/2011;

Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 22 febbraio 2012

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Proroga termine

Al comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento regionale 11 febbraio 2010 n. 4, (Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania) le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO

12R0260

REGOLAMENTO 16 marzo 2012, n. **3.**

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) Carta dei servizi di trasporto pubblico di linea contenuto minimo standard.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 19 del 26 marzo 2012)*

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 636 del 15/11/2011;

Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 01 marzo 2012;

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento in attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della regione Campania), disciplina il contenuto minimo standard della Carta della qualità dei servizi nel settore trasporti. La Carta della qualità dei servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) miglioramento della qualità dei servizi pubblici di trasporto;

b) miglioramento del rapporto tra utente e fornitore dei servizi.

Art. 2.

Principi

1. La Carta della qualità dei servizi prevede il richiamo ai seguenti principi fondamentali, declinati rispetto alle specificità del settore:

a) eguaglianza e imparzialità;

b) continuità;

c) partecipazione;

d) efficienza ed efficacia;

e) libertà di scelta.

2. Nel rispetto dei principi indicati alla lettera *a)*, i soggetti erogatori garantiscono:

a) l'accessibilità ai servizi e alle infrastrutture, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni, condizioni psicofisiche e sociali;

b) l'accessibilità ai servizi di trasporto (ed alle relative infrastrutture) degli anziani e delle persone diversamente abili (attraverso la progressiva adozione d'iniziative adeguate);

c) pari trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

3. Nel rispetto del principio di cui alla lettera *b)*, i soggetti erogatori garantiscono:

a) servizi di trasporto continui e regolari (fatta eccezione per le interruzioni dovute a cause di forza maggiore) secondo l'orario pubblicato e diffuso;

b) servizi sostitutivi, in caso di necessità (o interruzioni programmate);

c) definizione e comunicazione esterna dei servizi minimi in caso di sciopero (massima divulgazione - preventiva e tempestiva - dei programmi di servizi minimi da garantire).

4. Nel rispetto del principio di cui alla lettera *c)*, i soggetti erogatori garantiscono la partecipazione degli utenti a tavoli di confronto costruttivo sulle principali problematiche che riguardano il servizio reso, anche attraverso la Consulta regionale per la mobilità di cui all'articolo 29 legge regionale 3/2002 e l'Agenzia campana per la mobilità sostenibile (AcaM), di cui all'articolo 21 della medesima legge.

5. Nel rispetto del principio di cui alla lettera *d)*, i soggetti erogatori o gestori dell'infrastruttura adottano le misure necessarie a progettare, produrre ed offrire servizi e infrastrutture di trasporto nell'ottica di un continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, nell'ambito delle loro competenze.

6. Nel rispetto del principio di cui alla lettera *e)*, i soggetti erogatori garantiscono il diritto alla mobilità dei cittadini, assumendo iniziative per facilitare la libertà di scelta tra più soluzioni modali.

7. La pubblica amministrazione assicura il rispetto dei principi della carta dei servizi nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo.

Art. 3.

Soggetti obbligati

1. All'adozione della Carta della qualità dei servizi del settore trasporti sono tenuti tutti gli Enti e le imprese esercenti servizi pubblici di linea.

2. Il soggetto erogatore indica le caratteristiche principali della propria struttura, dei servizi offerti e dei progetti più significativi.

3. I soggetti erogatori delle diverse modalità di trasporto sono direttamente responsabili degli standard di prestazione, qualitativi e quantitativi, del ventaglio di servizi offerti; essi intervengono per le parti di competenza e monitorano e considerano le problematiche connesse con le linee di confine tra due o più segmenti modali, al fine di evitare che si realizzino gravose discontinuità nel viaggio.

Art. 4.

Fattori di qualità

1. Per fattori di qualità si intendono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualità del servizio da parte dell'utente.

2. I fattori di qualità del servizio da considerare sono i seguenti:

a) sicurezza del viaggio;

b) sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore;

c) regolarità del servizio e puntualità dei mezzi;

d) pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e dei nodi;

e) comfort del viaggio;

f) servizi aggiuntivi a bordo e nei nodi;

g) servizi per viaggiatori diversamente abili;

h) informazioni all'utenza;

i) aspetti relazionali e comunicazionali del personale a contatto con l'utenza;

j) livello di servizio nelle operazioni di sportello;

k) integrazione modale;

l) attenzione all'ambiente.

Art. 5.

Indicatori di qualità e standard

1. Gli indicatori di qualità sono variabili quantitative o parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualità, i livelli prestazionali del servizio erogato.

2. L'individuazione di indicatori di qualità costituisce il punto di partenza per avviare il processo di misurazione e miglioramento dei livelli di qualità del servizio, intesa come capacità di soddisfare le aspettative degli utenti nel tempo.

3. Nell'allegato A sono individuati, per ciascun segmento modale, gli indicatori di qualità per ciascun fattore di qualità, le relative unità di misura, nonché le modalità di rilevazione dei risultati, da applicare compatibilmente con i servizi esercitati e con le modalità operative che si intende applicare.

4. Lo standard è il valore da prefissare in corrispondenza di ciascun indicatore di qualità, sulla base delle aspettative dell'utenza e delle potenzialità del soggetto erogatore.

5. Lo standard ha essenzialmente due valenze:

a) costituisce un obiettivo dinamico prestabilito annualmente dal soggetto erogatore come concretizzazione visibile dei risultati del processo di miglioramento continuo della qualità;

b) costituisce un elemento di informazione trasparente nei confronti dell'utente sul livello di qualità del servizio garantito.

6. Gli standard sono accompagnati da una relazione illustrativa nella quale si descrivono, tra l'altro, le modalità previste per il loro conseguimento; i fattori principali esterni al soggetto erogatore e indi-

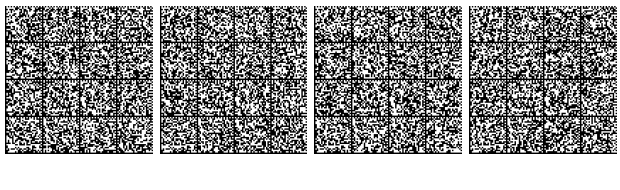

pendenti dal suo controllo che potrebbero incidere significativamente sul conseguimento degli standard; i metodi di valutazione utilizzati per fissare o rivedere gli standard, con una previsione relativa alle valutazioni future.

7. Nella relazione i soggetti erogatori determinano, altresì, gli indici da utilizzare per la misurazione o la valutazione dei risultati conseguiti, forniscono una base di comparazione per raffrontare i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi previsti, descrivono gli strumenti da impiegare al fine di verificare e convalidare i valori misurati.

8. I soggetti erogatori dei servizi di Trasporto pubblico locale (T.P.L.) garantiscono il corretto perseguimento degli standard di qualità menzionati nella presente Carta della qualità dei servizi.

Art. 6.

Monitoraggio e aggiornamento della Carta della qualità dei servizi

1. I soggetti erogatori attivano:

a) un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta vigilanza dell'ente affidante, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi allo scopo sia all'ente affidante, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

b) l'istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente affidante, gestori dei servizi e associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte e osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

2. Il soggetto erogatore rileva il grado di raggiungimento degli standard, al fine del continuo miglioramento del servizio, ed utilizza i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni, per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse.

3. I risultati conseguiti (livelli di qualità raggiunti), rispetto agli obiettivi, sono pubblicati periodicamente (comunicazione attraverso sito web, consulta della mobilità, opuscoli ecc.), affinché gli utenti e gli organismi preposti al monitoraggio della qualità del servizio possano verificare il grado di raggiungimento degli standard generali prefissati, ossia il livello di qualità del servizio conseguito in rapporto a quanto promesso nella Carta della qualità dei servizi.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti erogatori sono tenuti a predisporre una relazione, da sottoporre all'Amministrazione vigilante sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, con i contenuti previsti dalla Carta della qualità dei servizi. La relazione è sottoposta alla Consulta ed è resa pubblica.

5. La Regione Campania, attraverso l'Agenzia campana per la mobilità sostenibile (AcaM), di cui all'articolo 21 della legge regionale 3/2002, promuove il miglioramento continuo della qualità attraverso:

a) l'attività di guida e supporto alla redazione e gestione della Carta della qualità dei servizi;

b) la disponibilità della Consulta regionale per la mobilità per la partecipazione ed ascolto delle associazioni dei consumatori.

Art. 7.

Rapporti con la clientela e tutela dell'utente viaggiatore

1. Nella Carta della qualità dei servizi, i soggetti erogatori provvedono a definire, con riferimento agli aspetti di relazione e di comunicazione con l'utenza, precisi impegni in materia di:

a) riconoscibilità. Occorre evidenziare l'importanza e la necessità della individuazione personale di tutti gli addetti a contatto con il pubblico;

b) la presentabilità del personale;

c) comportamenti, modi e linguaggio del personale dipendente;

d) procedure di dialogo tra utente e azienda. Occorre a tal fine esplicitare la procedura per i reclami e per i suggerimenti (con le diverse modalità); pubblicizzare gli indirizzi e le postazioni per il tramite dei c.d. libri dei reclami; individuare i modi e i tempi di risposta;

e) procedura e casistica dei rimborsi; occorre in tal caso definire l'iter di istruttoria e risoluzione delle richieste; rendere note le tipologie di situazioni e le casistiche che danno diritto a forme di rimborso e relative modalità; pubblicizzare le procedure operative e contabili, gli indirizzi e i tempi;

f) copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose mediante esplicitazione e pubblicizzazione delle procedure, degli indirizzi e dei tempi.

Art. 8.

Diritti e doveri del viaggiatore

1. Al cittadino che si sposta sul territorio, utilizzando servizi di trasporto pubblici, sono riconosciuti i seguenti diritti del viaggiatore:

a) sicurezza e tranquillità del viaggio;

b) continuità e certezza del servizio, anche attraverso una razionale integrazione tra i diversi mezzi di trasporto;

c) pubblicazione tempestiva e facile reperibilità degli orari che siano se possibile integrati e coordinati con i mezzi di trasporto necessari al completamento del viaggio;

d) facile accessibilità alle informazioni sulle modalità del viaggio e sulle tariffe; tempestive informazioni sul proseguimento del viaggio con mezzi alternativi (se possibile), in caso di anormalità o d'incidente;

e) facile accessibilità al mezzo di trasporto (comodo imbarco nel caso del trasporto via mare);

f) rispetto degli orari di partenza e di arrivo in tutte le fermate programmate del percorso;

g) igiene e pulizia dei mezzi e dei nodi; efficienza delle apparecchiature di supporto e delle infrastrutture; sale o ambienti di attesa attrezzati (ad esempio, riscaldamento, sedili, servizi igienici, ecc.);

h) riconoscibilità del personale e delle mansioni svolte; facile rintracciabilità degli addetti durante il viaggio;

i) rispondenza tra i servizi acquistati e quelli effettivamente erogati;

j) contenimento dei tempi di attesa agli sportelli (quali, biglietterie, informazioni, depositi bagagli, ecc.) ed ai varchi o filtri; possibilità di conoscere prima i probabili tempi di attesa;

k) rispetto delle disposizioni sul divieto di fumo sui mezzi, nei locali e negli spazi aperti al pubblico;

l) facile accessibilità alla procedura per proporre reclamo e alle procedure conciliative e giudiziarie, nonché alle modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

2. Al cittadino che viaggia spettano i seguenti doveri:

a) non salire sui mezzi di trasporto senza biglietto o prenotazione se questa è obbligatoria;

b) non occupare più di un posto a sedere;

c) non insudiciare e non danneggiare pareti, accessori e suppellettili;

d) rispettare il divieto di fumare;

e) non avere comportamenti tali da recare disturbo ad altre persone;

f) non trasportare oggetti compresi tra quelli classificati nocivi e pericolosi, senza rispettare le limitazioni e le indicazioni stabilite dal vettore;

g) non usare i segnali di allarme o qualsiasi altro dispositivo di emergenza, se non in caso di grave ed incombente pericolo;

h) attenersi diligentemente a tutte le prescrizioni e alle formalità relative ai controlli di sicurezza;

i) rispettare scrupolosamente le istruzioni e le disposizioni dei soggetti erogatori dei servizi e le indicazioni ricevute dagli operatori;

j) utilizzare le infrastrutture di trasporto seguendo puntualmente le regole prefissate - assieme a quelle del vivere civile - non compromettendo in alcun modo la sicurezza del viaggio ed i livelli di servizio per se stesso e per tutti quelli che viaggiano.

3. Nella Carta della qualità dei servizi, inoltre, sono indicate le sanzioni per i passeggeri sprovvisti del titolo di viaggio.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO

(Omissis).

12R0261

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-018) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

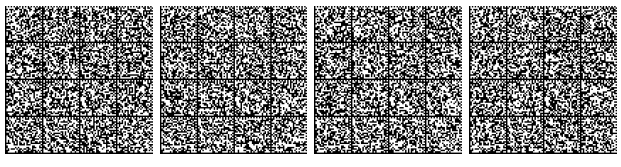

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

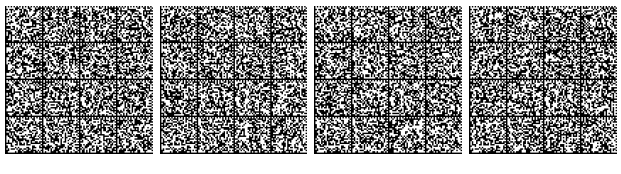

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
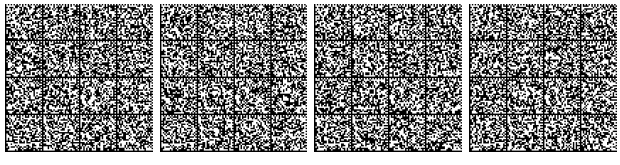
€ 2,00